



**Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali**

**REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI  
SPEDIZIONIERI DOGANALI**

**Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137**

**Ricevuto parere favorevole del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26 marzo 2015**

**Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015**

# REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA

## Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, le modalità di assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli spedizionieri doganali.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

**Soggetti organizzatori dei corsi di formazione:** sono i soggetti abilitati ai sensi del presente regolamento a prestare attività formative di tipo professionale agli spedizionieri doganali iscritti all'albo. Tali soggetti sono il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, i Consigli territoriali.

**Altri soggetti organizzatori dei corsi di formazione:** sono i soggetti diversi dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, dal Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali e dai Consigli territoriali.

**Formazione professionale continua:** il processo con cui, per mezzo di attività formative, organizzate anche a distanza, si effettua il continuo e costante aggiornamento delle competenze professionali necessarie per esercitare la professione di spedizioniere doganale.

**Credito Formativo Professionale (CFP):** l'Unità di misura della Formazione Professionale Continua

**Certificazione delle competenze:** il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) da parte del Consiglio territoriale di appartenenza dell'iscritto, uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

## Art. 3 (Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, lo spedizioniere doganale ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali costituisce illecito disciplinare

3. La formazione professionale continua mira al raggiungimento di standard qualitativi elevati nella fornitura dei servizi professionali, certificati dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
4. La formazione continua può essere svolta anche a distanza.

#### **Art. 4**

##### **(Requisiti minimi delle attività di formazione professionale continua)**

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, ogni iscritto dovrà raggiungere un minimo di 30 (trenta) CFP annuali.
2. Gli iscritti che hanno raggiunto i 70 (settanta) anni di età assolvono l'obbligo di cui all'art. 3 del presente Regolamento con un minimo di 20 (venti) CFP annuali.
3. I Consigli territoriali vigilano sull'assolvimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo di formazione professionale continua. Tali verifiche sono effettuate con cadenza annuale secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
4. Nel caso in cui lo spedizioniere doganale ottenga il trasferimento ad altro Consiglio territoriale, quest'ultimo acquisisce le relative conclusioni valutative dal Consiglio di provenienza ai fini dell'accertamento del corretto assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3.

#### **Art. 5**

##### **(Criteri organizzativi dei corsi di formazione professionale continua)**

1. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione predispongono il programma degli eventi formativi sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, che procede alla sua valutazione mediante apposita istruttoria.
2. Gli altri soggetti organizzatori di corsi di formazione professionale continua possono presentare domanda di autorizzazione al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, conformemente a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale continua ai fini del conseguimento dei CFP.
3. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali delibera sulla domanda di cui al comma 2, mediante apposita delibera adottata previo parere vincolante del Ministro vigilante.
4. La richiesta formativa può essere riferita ad uno o più attività formative di durata non inferiore alle 3 ore, per la formazione in presenza e non inferiore ai 45 minuti per la

formazione a distanza e, ai fini della proposta di delibera di cui al precedente comma 3, la domanda deve indicare:

- la tipologia delle attività formative;
- le caratteristiche e le qualifiche dei docenti;
- le materie oggetto delle attività formative;
- la data e la durata delle attività formative;
- ogni altra informazione o documentazione utile ai fini del completamento dell'istruttoria.

5. Qualora i requisiti di cui ai commi precedenti vengano meno, l'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali mediante apposita delibera adottata previo contraddittorio con il soggetto organizzatore interessato.

6. Gli altri soggetti organizzatori rilasciano, al completamento delle attività formative organizzate, un'attestazione comprovante i CFP acquisiti.

## **Art. 6**

### **(Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali)**

1. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali attribuisce i CFP alle singole attività formative autorizzate, tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) la tipologia dell'evento formativo;
  - b) la durata effettiva dell'evento;
  - c) gli argomenti trattati.
2. L'attribuzione dei CFP è commisurata alla durata dell'attività formativa secondo il parametro:  
1 ora = 1 CFP. Le frazioni di un'ora sono arrotondate per eccesso.
3. I Consigli territoriali attribuiscono i CFP in relazione alle seguenti attività:
  - a) Pubblicazione di libri di materia tecnico-professionale:  
30 CFP
  - b) Pubblicazione di articoli, saggi, note e rassegne di materia tecnico professionale:  
5 CFP
  - c) Docenze nelle materie doganali e/o di commercio internazionale:  
2 CFP x HR
  - d) Relatore a convegni e seminari:  
2 CFP x HR
  - e) Partecipazione alle commissioni per gli esami di spedizioniere doganale :  
5CFP

**Art. 7**  
**(Formazione a distanza)**

1. La formazione a distanza è erogata mediante l'utilizzo di materiale didattico in formato elettronico e prevede il superamento di un test a risposta multipla.
2. Nella formazione a distanza sono riconosciuti 5 CFP per ciascuna attività formativa svolta e per la quale è stato superato con esito positivo il relativo test di valutazione.
3. Il certificato di cui all'art. 5, comma 4 è sostituito da un attestato dei crediti acquisiti rilasciato con modalità telematiche.

**Art. 8**  
**(Esonero)**

1. Il Consiglio territoriale può concedere l'esonero dall'obbligo della formazione su domanda da parte dell'iscritto nei seguenti casi:
  - a. interruzione dall'attività professionale causata da maternità o paternità per almeno un anno;
  - b. grave malattia o infortunio;
  - c. altri casi di documentato impedimento derivante anche da accertate cause di forza maggiore.
2. Ai fini del computo dei CFP di cui all'art.4 , comma 1, il periodo di esonero comporta la riduzione in misura proporzionale del numero di CFP.

**Art. 9**  
**(Compiti dei Consigli territoriali)**

1. Ai Consigli territoriali spetta:
  - a) l'organizzazione e l'esecuzione delle attività formative programmate dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
  - b) il riconoscimento delle attività didattiche organizzate dalle associazioni di iscritti agli Albi o dagli altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali e l'attribuzione dei crediti formativi per le attività organizzate nell'ambito degli indirizzi generali predisposti dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali
  - c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza, acquisendo la necessaria documentazione ed il materiale didattico; i risultati sono valutati ai fini di successive domande di autorizzazione.
  - d) l'istituzione e la gestione di una banca dati dei CFP degli iscritti nell'ambito territoriale di competenza.

**Art. 10**  
**(Obblighi degli iscritti)**

1. Gli iscritti all'Albo degli spedizionieri doganali sono tenuti:
  - a) alla tempestiva comunicazione al Consiglio territoriale di appartenenza dei CFP conseguiti per mezzo delle attività formative organizzate dagli altri soggetti organizzatori di cui all'art. 2 del presente regolamento, al fine della registrazione dei CFP nella banca dati degli iscritti;
  - b) alla conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti almeno negli ultimi due periodi formativi, in modo da poterla esibire in caso di controllo.

**Art.11**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Nelle more della adozione del regolamento di formazione continua previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, la formazione si svolge secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali con delibera del 28 marzo 2003 e revisionato con delibera del 31 luglio 2013.

**Art. 12**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Nazionale, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale: [www.cnsd.it/](http://www.cnsd.it/).